



Veneto

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Veicoli elettrici:

È prevista un'esenzione di cinque anni, a partire dalla data del collaudo, per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a due, tre o quattro ruote nuovi azionati da motore elettrico. Alla fine del periodo di esenzione è dovuta una tassa pari a 1/4 prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. Riferimenti normativi: Art. 20 D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Veicoli ibridi (benzina/elettrici, diesel/elettrici, termici/elettrici e benzina/idrogeno):

Dall'anno d'imposta 2014 sono esentati dalla Tassa Automobilistica Regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione. Riferimenti normativi: Art. 7 L.R. Regione Veneto 5 aprile 2013 n.3.

Veicoli a GPL o metano:

È previsto il pagamento del 25% della tassa automobilistica prevista per i veicoli a benzina.

Autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano:

Dal 1 gennaio 1998 è stata istituita la riduzione del 75% rispetto alla tariffa base per gli autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive CEE n.91/441, 91/542 e successive modificazioni (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti). Un veicolo può godere dell'esenzione se nel libretto di circolazione, sotto la voce 'Alimentazione', è presente la dicitura "solo metano" o "solo gpl".

Attenzione: non si applica la riduzione del 75% per i veicoli, c.d. bivalenti, dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano (il cui serbatoio di benzina ha una capacità superiore ai 15 litri). Per questi ultimi si applica la tariffa di euro 2,84 a KW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima.

Per ulteriori informazioni:

goo.gl/26RFSa

Interruzione/sospensione dell'obbligo di pagamento per veicoli consegnati per la rivendita:

Si ha un'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la rivendita ad imprese autorizzate sia posto in 'sospensione' dal rivenditore-concessionario. Le imprese interessate spediscono alla Regione Veneto un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre.

Per ulteriori informazioni:

goo.gl/GJcTEr

Covid-19

Dal 30 aprile 2020 con la pubblicazione sul BUR regionale entra in vigore la LR 12 del 28.04.2020, per agevolare i cittadini in un contesto di crisi economica originata dalle disposizioni dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La legge prevede che, a tutti coloro che risultavano tenuti al pagamento del bollo auto nel lasso temporale dal 08.03.2020 al 31.05.2020, è permesso pagare il tributo senza maggiorazione di sanzioni ed interessi fino e non oltre il 30.06.2020. Oltre tale termine verranno meno i benefici introdotti dalla normativa regionale e, di conseguenza, il pagamento sarà calcolato considerando anche sanzione ed interessi dall'originario termine di versamento.

Per ulteriori informazioni:

infobollo.regione.veneto.it

Limitazioni alla circolazione

Vige il Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'atmosfera (D.G.R. del 4 aprile 2003 n. 902), ai sensi del quale il territorio regionale è suddiviso in zona A, zona B e zona C – con classificazione variabile a seconda dei singoli agenti inquinanti. Questa zonizzazione è stata poi rivista con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012, che ha in particolare eliminato la zona C. Nel BUR del 22 gennaio 2013 è stata quindi pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 28.12.2012 con la quale, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Con l'obiettivo di fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all'inquinamento locale da PM10 con l'attuazione di misure strutturali e misure attivabili al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10 e per 3 giorni consecutivi il superamento della media giornaliera di 100 microgrammi/mc di PM10, con la deliberazione n. 1909 del 29.11.2016 sono state adottate delle specifiche Linee Guida sulla base di proposte avanzate da Comuni e Province del territorio veneto.

Per ulteriori informazioni:

<https://bit.ly/2JU09Wu>

La Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 698 del 04 giugno 2020 con cui ha avviato le procedure necessarie per poter applicare nella Regione Veneto, un progetto che preveda modalità innovative per il controllo delle emissioni dei veicoli appartenenti alle classi emissive Euro 0-1 se alimentati a benzina o Euro 0-1-2-3 se alimentati a gasolio, classi emissive che potranno essere armonizzate con le limitazioni del traffico nell'ambito del coordinamento con le amministrazioni locali.

Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria In attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)

Il Protocollo, il cui schema è stato approvato con la delibera di Giunta regionale n. 7095/17, ha disciplinato l'attuazione delle misure temporanee omogenee a carattere locale in caso di episodi acuti di inquinamento. È stato sottoscritto dalla Regione Veneto e fa seguito a quello, di carattere sperimentale, scaduto lo scorso 15 aprile 2017.

La modifica principale riguarda le tempistiche: il primo livello scatta dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei valori di cui sotto (rispetto ai 7 giorni previsti dal precedente protocollo), mentre il II livello scatta dopo 10 giorni (rispetto ai 7 previsti in precedenza).

Le condizioni meteorologiche che si verificano nella Pianura Padana nella stagione autunnale ed invernale sono sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti; è necessario, pertanto, limitare gli apporti di inquinanti nell'atmosfera per evitare, o quantomeno ridurre, un eccessivo numero di superamenti del valore limite (50 µg/m³) della concentrazione di polveri sottili per la protezione della salute umana.

Tra le azioni adottate per contenere l'inquinamento atmosferico nell'area urbana, ed in particolare, per ridurre le concentrazioni delle polveri sottili (PM10), è stata stabilita la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti e la riduzione dei contributi derivanti dagli impianti di riscaldamento e, comunque, di combustione delle biomasse. Grazie all'accordo sottoscritto tra le regioni del Bacino Padano ed il Ministero dell'Ambiente, le misure saranno applicate in modo omogeneo sul territorio della Pianura Padana.

In base all'accordo tra le Regioni del Bacino Padano sono stati stabiliti tre livelli di intervento:

- **Livello 0 - Verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
- **Livello di allerta 1 - Arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero;
- **Livello di allerta 2 - Rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero;

Per ulteriori informazioni:

<https://goo.gl/jV6qtT>

Misure da applicare al livello di allerta 0 - Verde:

Non possono circolare:

- Veicoli benzina Euro 0, 1;
- Veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3;
- Autoveicoli commerciali N1, N2, N3, diesel Euro 0, 1, 2, 3;

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Durata:

Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Misure da applicare al livello di allerta 1 - Arancio:

Non possono circolare:

- Veicoli benzina Euro 0, 1;
- Veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Veicoli N1, N2, N3, diesel Euro 1, 2, 3;

Orari:

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 per i veicoli N1, N2, N3.

Durata:

Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno su apposita comunicazione.

Misure da applicare al livello di allerta 2 - Rosso:

Non possono circolare:

- Autoveicoli alimentati a benzina Euro 0, 1;
- Autoveicoli alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
- Veicoli N1, N2, N3 (Diesel euro 1, 2, 3);
- Veicoli N1, N2, N3 (Diesel euro 4);

Orari:

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 per i veicoli N1, N2, N3 diesel euro 4.

Durata:

Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno su apposita comunicazione.

Sono esclusi dai divieti:

- Veicoli elettrici e ibridi;
- Veicoli a metano o GPL purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gas metano o GPL;
- Veicoli destinati al car-sharing e al car-pooling;
- Taxi e NCC;

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: regione.veneto.it